

A tutti i Clienti

Loro sedi

Circolare n. 8/2019 del 19 novembre 2019

Indice:

- 1. Premessa – acconti d'imposta**
- 2. Secondo acconto IRPEF, IMPOSTA SOSTITUTIVA, CEDOLARE SECCA, IRES, IRAP, IVIE, IVAFE 2018**
- 3. Secondo acconto IVS commercianti e artigiani**
- 4. Secondo acconto contributo previdenziale INPS Gestione Separata**
- 5. Acconto IVA 2019**
- 6. Saldo IMU 2019**
- 7. Saldo TASI 2019**
- 8. Modalità di versamento - compensazioni**

LUNEDÌ 2 DICEMBRE 2019

SCADE IL TERMINE PER IL VERSAMENTO

DEGLI ACCONTI D'IMPOSTA E CONTRIBUTIVI RELATIVI AL 2019

1. PREMESSA – ACCONTI D'IMPOSTA

Entro il prossimo 2.12.2019 va effettuato il versamento della seconda o unica rata dell'acconto IRPEF (e relative addizionali), IRES, IRAP, cedolare secca, IVIE e IVAFE, imposta sostitutiva per i contribuenti minimi e forfetari, contributi Inps.

Diversamente da quanto consentito per la prima rata, per la seconda o unica rata in scadenza non è ammessa la rateizzazione (il versamento deve essere effettuato in unica soluzione).

Ai fini della determinazione dell'acconto dovuto è possibile utilizzare alternativamente, il metodo storico o il metodo previsionale.

2. SECONDO ACCONTO IRPEF, IMPOSTA SOSTITUTIVA, CEDOLARE SECCA, IRES, IRAP, IVIE, IVAFE 2019

ACCONTO IRPEF (METODO STORICO)

La misura dell'acconto IRPEF va determinata considerando il 100% dell'importo esposto a rigo RN34 (o a rigo RN61, campo 4, nei casi particolari di ricalcolo obbligatorio dell'acconto 2019) "DIFFERENZA" del Mod. REDDITI 2019 PF.

Sulla base dell'importo indicato in detto rigo, sono di seguito indicate le misure degli importi dovuti:

- importo non superiore a Euro 51,65: acconto non dovuto;
- importo superiore a Euro 51,65 ma non a Euro 257,52: versamento in unica soluzione entro il 2.12.2019;
- importo superiore a Euro 257,52: versamento in 2 rate; la prima, pari al 40% di rigo RN34 (o di rigo RN61, campo 4), entro il termine di scadenza del versamento a saldo relativo alla dichiarazione dei redditi presentata per l'anno precedente, la seconda, pari al 60% di rigo RN34 (o di rigo RN61, campo 4) entro il 2.12.2019.

Tra i casi particolari di ricalcolo obbligatorio dell'acconto IRPEF 2019, si segnala:

- che in presenza di "deduzione forfettaria distributori di carburanti", l'acconto IRPEF 2019 va calcolato, in caso di utilizzo del metodo storico, senza considerare la deduzione in esame;
- **che il DL 124/2019, c.d. Collegato alla Finanziaria, ha disposto, per i soggetti che esercitano attività per le quali sono stati approvati gli ISA (con ricavi/compensi non superiori a Euro 5.164.569), che il versamento dell'acconto Irpef 2019 venga determinato nella misura del 90% dell'importo esposto a rigo RN34 (o a rigo RN61, campo 4, nei casi particolari di ricalcolo obbligatorio dell'acconto 2019) "DIFFERENZA" del Mod. REDDITI 2019 PF.** Il versamento del secondo acconto Irpef, pertanto, sarà alternativamente pari a:
 - a) 50% del rigo RN 34 (o di rigo RN61, campo 4) per i soggetti che devono versare acconti 2019 complessivamente superiori a Euro 257,52;
 - b) 90% del rigo RN 34 (o di rigo RN61, campo 4) per i soggetti che devono versare acconti 2019 complessivamente inferiori a Euro 257,52.

Sono **esonerati** dall'obbligo di versamento, tra gli altri, i soggetti che:

- al rigo RN34 (o RN61, campo 4) del Mod. REDDITI 2019 PF hanno evidenziato un'imposta pari a zero, ovvero pari o inferiore ad Euro 51,65;
- pur essendo debitori d'imposta, hanno potuto beneficiare di crediti di imposta superiori all'imposta dovuta a titolo di acconto;
- presumono di non dover pagare imposte nella dichiarazione dei redditi del 2019, da presentare nel 2020, in base ad opportuni calcoli delle imposte dovute per il periodo in corso, tenendo conto di detrazioni, crediti d'imposta e ritenute subite (c.d. metodo previsionale);
- nel 2019, per la prima volta, percepiscono redditi assoggettabili ad IRPEF;
- siano eredi di contribuenti deceduti nel corso del 2019, se il decesso è intervenuto anteriormente al termine per il versamento dell'acconto;
- hanno un credito d'imposta IRPEF, risultante dalla dichiarazione dell'anno precedente e non utilizzato in compensazione, che copre tutto l'acconto dovuto;
- non hanno presentato la dichiarazione dei redditi per il 2018, in quanto non tenuti a farlo;

- hanno dichiarato nel modello REDDITI 2019 (anno 2018) solo redditi d'impresa o di lavoro autonomo soggetti all'imposta sostitutiva prevista dal regime di vantaggio per l'imprenditoria giovanile e i lavoratori in mobilità (cosiddetti "minimi" ex art. 27 del D.L. 98/2011) o dal regime "forfetario" ex L. 190/2014;
- siano falliti (salvo nel caso di esercizio provvisorio).

IMPOSTA SOSTITUTIVA CONTRIBUENTI MINIMI E FORFETARI (METODO STORICO)

I soggetti che nel 2018 hanno applicato il cosiddetto regime dei contribuenti "minimi" o il cosiddetto regime "forfetario" versano l'acconto dell'imposta sostitutiva nelle stesse misure previste per l'acconto IRPEF, assumendo a riferimento l'ammontare indicato nel rigo LM42 "DIFFERENZA" del mod. REDDITI 2019 PF.

Sono esonerati dal versamento dell'acconto dell'imposta sostitutiva i contribuenti minimi o forfetari che evidenziato, nel predetto rigo LM42, un'imposta pari a zero ovvero pari o inferiore a Euro 51,65.

ACCONTO CEDOLARE SECCA (METODO STORICO)

La cedolare secca va versata con la modalità dell'acconto e del saldo. Utilizzando il metodo storico, l'acconto è pari al 95% dell'imposta sostitutiva dovuta per l'anno precedente evidenziata a rigo RB11, campo 3, "Totale imposta cedolare secca" del mod. REDDITI 2019 PF e va versato con le stesse modalità previste in materia di IRPEF:

- importo del predetto rigo non superiore a Euro 51,65: acconto non dovuto;
- importo del predetto rigo superiore a Euro 51,65 ma non a Euro 271,07: versamento in unica soluzione entro il 2.12.2019;
- importo del predetto rigo superiore a Euro 271,07: versamento in due rate; la prima, pari al 38% (40% del 95%) di rigo RB11, campo 3, entro il termine di scadenza del versamento a saldo relativo alla dichiarazione dei redditi presentata per l'anno precedente, la seconda, pari al 57% (60% del 95%) di rigo RB11, campo 3, entro il 2.12.2019;
- **La nuova misura dell'acconto IRPEF 2019 nella misura del 90% in luogo del 100%, introdotta dal DL 124/2019 (c.d. Collegato alla Finanziaria 2020) e applicabile a tutti i soggetti che esercitano attività per le quali sono stati approvati gli ISA (con ricavi/compensi non superiori a Euro 5.164.569), si ritiene applicabile anche alla determinazione dell'acconto cedolare secca 2019 dovuto dai medesimi soggetti.**

Le persone fisiche che, dal 2019, hanno scelto di assoggettare il reddito degli immobili abitativi locati alla cedolare secca, non sono tenuti al versamento dell'acconto 2019.

Le persone fisiche che, dal 2019, sono fuoriuscite dal regime della cedolare secca e pertanto devono assoggettare a tassazione ordinaria il reddito degli immobili abitativi locati, non sono tenute al versamento dell'acconto IRPEF per il reddito dell'immobile che nel 2019 sarà assoggettato ad IRPEF.

ACCONTO IRES (METODO STORICO)

L'acconto IRES 2019 dovuto da società di capitali, enti commerciali e non commerciali è pari al 100% dell'importo "IRES dovuta o differenza a favore del contribuente" esposto rispettivamente nel rigo RN17 del mod. REDDITI 2019 SC e nel rigo RN28 del mod. REDDITI 2019 ENC.

Il versamento va effettuato nelle seguenti misure sulla base dell'importo evidenziato nei predetti righe:

- importo non superiore a Euro 20,66: acconto non dovuto;
- importo superiore a Euro 20,66 ma non a Euro 257,52: versamento in unica soluzione entro il 2.12.2019 se l'esercizio è coincidente con l'anno solare (ovvero entro l'11° mese dell'esercizio);
- importo superiore a Euro 257,52: versamento in 2 rate; la prima, pari al 40% di rigo RN 17/28, entro il termine di scadenza del versamento a saldo relativo alla dichiarazione dei redditi presentata per l'anno precedente, la seconda, pari al 60% di rigo RN17/28 entro il 2.12.2019 se l'esercizio è coincidente con l'anno solare (altrimenti entro l'11° mese dell'esercizio);
- **Il DL 124/2019, c.d. Collegato alla Finanziaria, ha disposto, per i soggetti che esercitano attività per le quali sono stati approvati gli ISA (con ricavi/compensi non superiori a Euro 5.164.569), che il versamento dell'acconto Ires 2019 venga determinato nella misura del 90% dell'importo esposto a rigo RN17 (o a rigo RN28, per il Modello Redditi ENC) "DIFFERENZA" del Mod. REDDITI 2019 SC. Il versamento del secondo acconto Ires, pertanto, sarà alternativamente pari a:**
 - a) 50% del rigo RN 17 (o di rigo RN28 per Modello Redditi ENC) per i soggetti che devono versare acconti 2019 complessivamente superiori a Euro 257,52;
 - b) 90% del rigo RN 17 (o di rigo RN28 per Modello Redditi ENC) per i soggetti che devono versare acconti 2019 complessivamente inferiori a Euro 257,52.

Sono **esonerati** dal versamento:

- i soggetti che nel modello REDDITI 2019 SC hanno evidenziato una perdita fiscale;
- i soggetti che si sono costituiti nel corso del 2019;
- i soggetti che hanno rilevato nel rigo RN17/28 un importo pari o inferiore a Euro 20,66;
- i soggetti che, pur avendo riportato nei righe di cui al punto precedente un importo pari o superiore a Euro 20,66, sanno o presumono di conseguire una perdita nel 2019 (c.d. metodo previsionale);
- i soggetti che hanno un credito d'imposta IRES, risultante dalla dichiarazione dell'anno precedente, non utilizzato in compensazione e di importo tale da coprire tutto l'acconto dovuto;
- i soggetti che hanno cessato l'attività nel corso del 2018;
- i soggetti falliti.

Si sottolinea che l'acconto IRES 2019 va obbligatoriamente rideterminato senza considerare l'eventuale deduzione forfettaria fruita dai distributori di carburanti.

Le società di comodo tenute nel 2018 all'applicazione della maggiorazione del 10,50% dell'IRES devono versare altresì l'acconto 2019 di tale maggiorazione, entro gli stessi termini previsti per l'IRES, utilizzando

gli specifici codici tributo. **Si ritiene che anche per il versamento di tale acconto un soggetto ISA debba considerare la nuova percentuale del 50% - 90% prevista dal citato DL 124/2019.**

ACCONTO IRAP (METODO STORICO)

L'acconto IRAP 2019 va determinato e versato applicando le medesime regole previste per l'acconto IRPEF/IRES, a seconda del soggetto tenuto al versamento.

Ai fini della determinazione dell'acconto con il metodo storico è necessario applicare all'importo evidenziato a rigo IR21 "Totale imposta" nel mod. IRAP 2019 (sempre che non si decida di applicare il criterio previsionale) le seguenti misure:

- per le persone fisiche, le società di persone ed equiparate, il 100%, a condizione che l'importo del predetto rigo sia pari o superiore a Euro 51,65 (se inferiore a Euro 51,65 l'acconto non è dovuto);
- per gli altri soggetti (IRES), il 100%, a condizione che l'importo del predetto rigo sia pari o superiore a Euro 20,66 (se inferiore a Euro 20,66 l'acconto non è dovuto).
- **Il DL 124/2019, c.d. Collegato alla Finanziaria, ha disposto, per i soggetti che esercitano attività per le quali sono stati approvati gli ISA (con ricavi/compensi non superiori a Euro 5.164.569), che il versamento dell'acconto Irap 2019 venga determinato nella misura del 90% dell'importo esposto a rigo IR21 del Mod. IRAP 2019.** Il versamento del secondo acconto Irap, pertanto, sarà alternativamente pari a:

- c) 50% del rigo IR21 per i soggetti che devono versare acconti 2019 complessivamente superiori a Euro 257,52;
- d) 90% del rigo IR21 per i soggetti che devono versare acconti 2019 complessivamente inferiori a Euro 257,52.

CASI PARTICOLARI

Consolidato fiscale

Gli obblighi di versamento degli acconti IRES competono, sin dall'esercizio di avvio del consolidato, alla società consolidante.

Per il primo esercizio, la determinazione dell'acconto dovuto dalla consolidante è effettuata sulla base dell'imposta IRES corrispondente alla somma algebrica dei redditi relativi al periodo precedente, come indicati nelle dichiarazioni presentate dalle singole società partecipanti al consolidamento. Resta ferma la possibilità per la consolidante di determinare l'acconto IRES sulla base del metodo previsionale.

Trasparenza fiscale

Si evidenzia in generale che nel primo esercizio di efficacia dell'opzione l'obbligo del versamento degli acconti IRES grava anche in capo alla società partecipata che, indipendentemente dal metodo adottato (metodo storico, in cui la base di riferimento sarà il reddito prodotto nel periodo d'imposta precedente, o

metodo previsionale) non dovrà tenere conto degli eventuali effetti derivanti dall'opzione per la trasparenza.

A partire dal secondo esercizio di efficacia dell'opzione, invece, la società partecipata non è tenuta al pagamento, in quanto l'obbligo di versamento degli acconti è di esclusiva competenza dei singoli soci partecipanti i quali possono determinare l'acconto dovuto (in base al metodo storico o a quello previsionale), considerando anche il reddito imputato per trasparenza.

AUTORIDUZIONE DEGLI ACCONTI (METODO PREVISIONALE)

In alternativa al metodo storico, sopra illustrato, gli acconti possono essere ridotti sulla base del minor reddito o della minore base imponibile IRAP che si presume di realizzare nel periodo d'imposta in corso, ovvero sulla base dei maggiori oneri deducibili/detraibili e/o dei maggiori crediti d'imposta.

L'acconto del 2.12.2019 può essere quindi determinato in via previsionale anche se la prima rata è stata calcolata con il metodo storico.

A tal fine si ricorda che i Clienti che, nel corso del 2019, hanno sostenuto e/o hanno intenzione di sostenere spese per la realizzazione di interventi di ristrutturazione edilizia e per il "bonus arredamento", nonché di riqualificazione energetica degli edifici, sono invitati a:

- segnalare le eventuali pratiche di richiesta detrazione gestite in proprio o a mezzo di altri professionisti (ad esempio geometri) diversi dallo scrivente Studio;
- comunicare se intendono istruire pratiche nel corso della parte residua del 2019;
- comunicare l'ammontare delle spese sostenute e che si prevede di sostenere fino al 31.12.2019.

Si evidenzia tuttavia che, a prescindere dal metodo utilizzato ed al fine di non incorrere in sanzioni, l'acconto complessivamente versato dovrà in ogni caso essere almeno pari:

- per le persone fisiche, al 100% dell'IRPEF e dell'imposta sostitutiva per i contribuenti minimi e forfettari, ovvero al 95% della cedolare secca sulle locazioni, relative ai redditi del 2019 da dichiarare nel 2020;
- per le società di capitali, gli enti commerciali e non commerciali, al 100% dell'IRES relativa ai redditi del 2019 che verranno dichiarati nel 2020;
- per le persone fisiche, le società di persone, le società di capitali e gli enti commerciali e non commerciali, al 100% dell'IRAP relativa al 2019, da dichiarare nel 2020.
- **per i soggetti che esercitano attività per le quali sono stati approvati gli ISA (con ricavi/compensi non superiori a Euro 5.164.569), al 90% dell'Ires, Irpef e Irap relativa al 2019 da dichiarare nel 2020.**

Diversamente, in caso di insufficiente versamento, occorrerà integrare l'acconto e versare gli interessi moratori, oltre che le sanzioni pari al 30% di quanto non versato (15% in caso di versamenti fatti con ritardi non superiori a 90 giorni), fatte salve le ipotesi di riduzione delle sanzioni mediante il ricorso all'istituto del ravvedimento operoso.

Qui di seguito si riporta la tabella riepilogativa per la regolarizzazione degli omessi versamenti.

Sanzione Ridotta		Termine di versamento della regolarizzazione
Da 0,1% a 1,4%	1/10 dell'1% per giorno	Entro 14 giorni dalla scadenza , tenendo presente che per ogni giorno di ritardo va applicato lo 0,1%
1,5%	1/10 del 15%	Dal 15° al 30° giorno dalla scadenza
1,67%	1/9 del 15%	Dal 31° al 90° giorno dalla scadenza
3,75%	1/8 del 30%	Entro il termine di presentazione della dichiarazione relativa all'anno della violazione
4,29%	1/7 del 30%	Entro il termine di presentazione della dichiarazione relativa all'anno successivo alla violazione
5,00%	1/6 del 30%	Entro il termine di accertamento

Si ricorda, infine, che in sede di regolarizzazione vanno corrisposti gli interessi di mora, calcolati a giorni, nella misura dello 0,3% (dall'1.1.2018).

ACCONTO IVIE / IVAFE

Entro il 2.12.2019 si dovrà effettuare il versamento dell'acconto relativo all'imposta IVIE e IVAFE (imposta patrimoniale sugli immobili esteri e sulle attività finanziarie detenute all'estero da persone fisiche residenti), del quadro RW di REDDITI 2019 PF, secondo le medesime regole previste ai fini IRPEF, determinato utilizzando il metodo storico o previsionale.

3. SECONDO ACCONTO IVS COMMERCianti E ARTIGIANI

Entro la medesima scadenza del 2.12.2019, gli artigiani e i commercianti (titolari e non di partita Iva) devono versare la seconda rata (di pari importo alla prima) del contributo in acconto sul reddito eccedente il minimale.

L'acconto è determinato sulla totalità dei redditi d'impresa dichiarati per il 2018 ai fini IRPEF:

- eccedenti il minimale contributivo, che, per il 2019, è pari a Euro 15.878,00;
- fino al reddito massimale, che, per il 2019, è pari a Euro 78.572,00 (frazionabile a mese) ovvero a Euro 102.543,00 (non frazionabile a mese) per i soggetti privi di anzianità al 31.12.1995, iscritti alla gestione IVS dal 1996.

Si precisa che per i soggetti che applicano:

- il cosiddetto regime dei contribuenti forfettari, va fatto riferimento al reddito esposto a rigo LM34, eventualmente ridotto delle perdite pregresse di cui al rigo LM37 del mod. REDDITI 2019 PF. Si ricorda che, dal 01.01.2016, il regime contributivo agevolato applicabile dai contribuenti forfettari esercenti attività d'impresa consiste nella riduzione del 35% dei contributi dovuti alla gestione IVS ordinariamente determinati (l'acconto va quindi ordinariamente determinato e successivamente ridotto del 35%);

- il cosiddetto regime dei contribuenti minimi, va fatto riferimento al reddito esposto al rigo LM6, eventualmente ridotto delle perdite pregresse di cui al rigo LM9 del mod. REDDITI 2019 PF.

4. **SECONDO ACCONTO CONTRIBUTO PREVIDENZIALE INPS GESTIONE SEPARATA**

Entro la medesima scadenza del 2.12.2019, i titolari di redditi di lavoro autonomo iscritti alla Gestione Separata INPS ex Legge n. 335/95, devono versare il secondo acconto dei contributi previdenziali dovuti per il 2019.

L'acconto è complessivamente dovuto in misura pari all'80% del contributo che si determina applicando al reddito di lavoro autonomo dichiarato per il 2018 (rigo RE25, o rigo LM6 - ridotto delle eventuali perdite pregresse - per i contribuenti minimi, o rigo LM34 - ridotto delle eventuali perdite pregresse - per i contribuenti forfetari, del mod. REDDITI 2019 PF) le seguenti aliquote contributive vigenti per il 2019:

- 25,72% (fino al raggiungimento del massimale della base imponibile di euro 101.427,00), per i soggetti privi di altra forma di previdenza obbligatoria e non pensionati;
- 24,00% (fino al raggiungimento del massimale della base imponibile di euro 101.427,00), per i soggetti iscritti ad altre forme di previdenza obbligatoria o titolari di pensione diretta o indiretta.

Il pagamento dell'acconto viene effettuato in due rate di pari importo, la prima delle quali doveva essere versata entro il termine per il pagamento a saldo delle imposte risultanti dal mod. REDDITI 2019 PF.

5. **ACCONTO IVA 2019**

Entro il prossimo 27.12.2019 è dovuto da tutti i soggetti IVA un acconto commisurato all'88% dell'IVA dovuta per il mese di dicembre 2018 (al lordo dell'acconto versato), se contribuenti mensili, ovvero del saldo a debito della dichiarazione relativa al 2018 (importo maggiorato dell'acconto versato per il 2018, esclusi gli interessi), se contribuenti trimestrali.

Oltre al cosiddetto metodo storico, di cui sopra, è prevista la possibilità di effettuare il versamento adottando:

- il metodo previsionale, che consente di calcolare l'acconto in misura pari all'88% dell'IVA dovuta sulla base della stima delle operazioni che si ritiene di effettuare fino alla chiusura del periodo di riferimento;
- il cosiddetto metodo della pre-liquidazione che consente di versare a titolo di acconto l'imposta effettivamente dovuta in base alle operazioni "effettuate" (già registrate e non) per il periodo 1/12/2019 - 20/12/2019, se contribuenti mensili, ovvero per il periodo 1/10/2019 - 20/12/2019, se contribuenti trimestrali; in tal caso l'imposta dovuta dovrà essere versata interamente (e non nella misura dell'88%).

Il versamento non è dovuto, a titolo di esempio, se, nel periodo di riferimento precedente (dicembre o saldo della dichiarazione annuale per i trimestrali), si era a credito ovvero se, nello stesso periodo di quest'anno (dicembre o saldo dichiarazione annuale 2019), il contribuente risulterà a credito o l'acconto calcolato risulterà inferiore ad euro 103,29.

Si consiglia di annotare l'importo dell'acconto, con i relativi estremi di versamento, nel registro delle fatture emesse, dei corrispettivi o delle annotazioni di liquidazione.

6. **SALDO IMU 2019**

Il 16.12.2019 è prevista la scadenza di pagamento del saldo annuale dell'IMU dovuta per l'anno 2019.

Di seguito si illustrano brevemente le varie casistiche:

- **Abitazioni principali e relative pertinenze non di lusso:** esenti da IMU;
- **Fabbricati rurali:** dal 2014, la Finanziaria 2014 ha disposto l'esenzione da IMU per i fabbricati rurali strumentali, indipendentemente dall'ubicazione. Sono quindi assoggettati ad IMU i fabbricati rurali ad uso abitativo, per i quali, si applicano le agevolazioni/esenzioni previste per l'abitazione principale;
- **Immobili merce:** a decorrere dal 2014 sono esenti da IMU (a regime) i fabbricati destinati dall'impresa costruttrice alla vendita fintanto che permane tale destinazione e gli stessi non sono locati. Per poter fruire dell'esenzione è necessario presentare la dichiarazione IMU;
- **Aree edificabili:** sono soggette ad IMU le aree edificabili, ossia le aree utilizzabili a scopo edificatorio in base allo strumento urbanistico generale, indipendentemente dall'adozione di strumenti attuativi del medesimo, con effettive possibilità di edificazione;
- **Terreni agricoli:** è prevista l'esenzione IMU solo per i terreni agricoli posseduti e condotti dal coltivatore diretto/IAP (Imprenditore Agricolo Professionale). Rientrano tra i terreni agricoli anche le aree fabbricabili possedute e condotte dal coltivatore diretto/IAP;
- **Terreni in aree montane o di collina:** esenti da IMU;
- **Orti e terreni incolti:** soggetti ad IMU, con le modalità ordinarie previste per i terreni;
- **Immobili di enti non commerciali:** esenti da IMU, se destinati esclusivamente allo svolgimento, con modalità non commerciali, delle attività assistenziali, previdenziali, sanitarie, didattiche, ricettive, culturali, ricreative, sportive, dirette all'esercizio del culto e alla cura delle anime, alla catechesi e all'educazione cristiana.

Si ritiene tuttavia opportuno ricordare ai clienti di informare preventivamente lo Studio, se nel corso del periodo 16.06.2019 – 16.12.2019 sono intervenute delle variazioni nella destinazione e/o nella proprietà immobiliare, quali ad esempio:

- acquisti;
- vendite;
- successioni;
- donazioni;
- inizio o cessazione di diritti reali (diritto di usufrutto, superficie, abitazione);
- variazioni catastali;
- nuovi accatastamenti;
- variazioni dell'abitazione principale;
- variazione delle condizioni (sfitto, affittato, contratto registrato);
- costruzioni che hanno perso i requisiti di ruralità;
- comunicazioni relative ad edificabilità di aree/inserimento nel "P.R.G./P.O.C."

Dovranno, altresì, essere comunicate le eventuali variazioni intervenute nel periodo 1/1/2019-15/06/2019 che, non fossero già state comunicate allo Studio.

7. **SALDO TASI 2019**

Entro il prossimo 16.12.2019 va effettuato anche il versamento della seconda rata TASI da parte dei soggetti che hanno già versato la prima rata entro il 16.06.2019, tenuto conto delle variazioni intervenute sugli immobili, già descritte in precedenza per l'I.M.U.

Si ricorda che il presupposto della TASI è il possesso/detenzione a qualsiasi titolo di fabbricati e di aree edificabili "come definiti ai sensi dell'Imposta Municipale Propria" e così come risultante dalle specifiche delibere dei singoli Comuni.

8. **MODALITA' DI VERSAMENTO - COMPENSAZIONI**

In sede di versamento dell'acconto 2019 il contribuente può utilizzare in compensazione i crediti a sua disposizione.

La compensazione può essere:

- **Verticale**, quando si utilizzano imposte/contributi della stessa natura e nei confronti del medesimo Ente impositore;
- **Orizzontale**, quando si utilizzano imposte/contributi di natura diversa e/o di diversi Enti impositori.

Si ricorda che:

- il limite annuo di utilizzo in compensazione orizzontale dei crediti tributari oltre il quale è necessaria l'apposizione del visto di conformità è pari a **Euro 5.000**;
- l'importo massimo annuo compensabile è fissato a **Euro 700.000** (considerando i soli crediti utilizzabili in compensazione orizzontale). L'eventuale eccedenza può essere richiesta a rimborso o utilizzata in compensazione l'anno successivo.

Si ricorda infine che con la Finanziaria 2018 il Legislatore ha introdotto la possibilità da parte dell'Agenzia delle Entrate di bloccare le compensazioni ritenute sospette/rischiose.

Lo Studio rimane a disposizione dei clienti per ulteriori chiarimenti.

Studio F2S e Associati

Il presente documento non costituisce parere professionale, ma ha solo scopo informativo.